

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME

REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO PER DISABILITA' GRAVE

Art. 1

(Oggetto)

Il Contributo annuo è dovuto dagli iscritti in forza dell'art. 29, comma 3, lett. a), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (c.d. Ordinamento della professione forense), il quale prevede che, onde provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività ivi indicate nonché ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, il Consiglio *“è autorizzato a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro...”*.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'esenzione dal pagamento del contributo annuo per i casi di disabilità grave dell'iscritto.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “Consiglio” e per “Ordine”, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;
- b) per “Iscritto”, i professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di Lamezia Terme comprendenti Avvocati, Praticanti Avvocati e Avvocati stabiliti secondo le leggi comunitarie;
- c) per “contributo annuo”, il contributo previsto dall'art. 29, comma 3, lett. a), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 3

(Determinazione della misura dell'esenzione - Presupposti)

Si prevede l'esenzione totale dal pagamento della quota annuale per gli iscritti portatori di handicap in situazioni di gravità. L'esenzione è riconosciuta solo nel caso di disabilità grave certificata, ai sensi del comma 3, art. 3 L. 104/92, a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare del richiedente, per come risultante dall'ultima dichiarazione inviata, sia inferiore ad € 20.000,00.

Art. 4

(Termini e modalità di richiesta)

La domanda, redatta in carta semplice, secondo modulistica predisposta, e corredata della documentazione attestante la sussistenza dei relativi presupposti, deve essere trasmessa alla Segreteria dell'Ordine, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno ed è sottoposta a delibera consiliare alla prima riunione utile.

Art. 5

(Trattamento dati personali)

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 s.m.i.. Il consenso al trattamento dei dati deve essere reso controfirmato per accettazione del richiedente. I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con rispetto degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

Trattandosi di categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ai fini del trattamento di detti dati, è indispensabile che l'interessato presti il proprio consenso ai sensi del comma 2, lettera a) della medesima disposizione.

Qualora il consenso non sia prestato, la richiesta non può essere presa in carico.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/03, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e s.m.i, nonché ad ogni altra normativa e/o provvedimento emanato in materia. Stante l'ampiezza e la delicatezza delle informazioni personali indicate dalla disciplina di settore, in questo caso di natura sanitaria, si rende necessario un rigoroso rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza di dati da trasmettere all'Ordine rispetto alla finalità perseguita.

Art. 6

(Regolarità contributiva)

L'esenzione di cui al presente regolamento è subordinata alla pregressa regolarità contributiva del richiedente. Si considera in regola con il pagamento della quota di iscrizione, il richiedente che non abbia accumulato morosità pregresse, ovvero che abbia concordato con il Consiglio un piano di rateizzazione di eventuali morosità. In ogni caso, il Consiglio si riserva di valutare, ad insindacabile giudizio, situazioni di particolare gravità, cui riconoscere il diritto all'esenzione dal pagamento del contributo di cui al presente regolamento.

Art. 7

(Precisazioni)

L'esenzione non è retroattiva, cumulabile o rimborsabile. Qualsiasi richiesta o quesito non contemplati dal presente regolamento saranno esaminati dal Consiglio solo se pervenuti entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 8

(Entrata in vigore, decorrenza e scadenza provvedimento)

L'esenzione ha valenza a far data dall'anno successivo (2021) all'entrata in vigore del presente regolamento per gli iscritti che siano in possesso dei requisiti richiesti. Non saranno prese in carico domande pervenute oltre la scadenza del 30 aprile di ogni anno o incomplete della documentazione richiesta.

Art. 9

Ogni anno sarà predisposta apposita voce di bilancio per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Approvato nella seduta consiliare del _18/12/2020